



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 145/18/CSP**

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS (PROC. N. 786/DDA/EL - <http://monova.org>)**

### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 giugno 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;*

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/1495, pervenuta in data 14 giugno 2018 (prot. n. DDA/0001174), è stata segnalata dalla FPM-Federazione contro la pirateria musicale e multimediale, in qualità di soggetto legittimato, in quanto delegata dai titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza Sony Music Entertainment Italy S.p.A. e Universal Music Italy S.r.l., la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito *internet* <http://monova.org/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
  - “Alessandra Amoroso/Amore puro”  
<https://monova.org/03B2A5AC62A2A8F91307CA6DCD7B1728D6C4C907>
  - “Noemi/Made in London”  
<https://monova.org/05249D06639DA3A314D903DCA21015DF26615ACD>
  - “Alessandra Amoroso/Senza nuvole”  
<https://monova.org/09C3A05585A061DC106295532BAD87820B935862>
  - “Giorgia/Dietro le apparenze”  
<https://monova.org/0DCD81D3A5FACC8555671F224E09909260DBEB77>
  - “Giorgia/Girasole”  
<https://monova.org/166B5C2F168731A5D93DEAAAC93FBBC384CA898C>
  - “Rocco Hunt/Poeta urbano”  
<https://monova.org/1E3A316AF6A741EC8939D7B547B515FABDDE352A>
  - “Biagio Antonacci/Inaspettata”  
<https://monova.org/3737A64322405DD05B48C1F8FAA0181F02EBFD3C>
  - “Giorgia/Strano il mio destino”  
<https://monova.org/44CD3F62122BB374E8E17E37BEFE821CA8379EE5>
  - “Marco Mengoni/Solo 2.0”  
<https://monova.org/47564E3141899C450FAF3D62878DBB15C7226FB7>
  - “Gianna Nannini/Io e te”  
<https://monova.org/510323FDDB0A378EA1AB74D992D9612BF65BAC89>



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- “Noemi/Rossonoemi”  
<https://monova.org/5E27BFF0B137E5B7C76A38A3CE8A50A7CBCF3976>
- “Gianna Nannini/Inno”  
<https://monova.org/67EEAF04BF74750740EDFE4305A3560CAD2E41B1>
- “Fedez/Penisola che non c'è”  
<https://monova.org/69DD765DD1E354238C6038774128CA09BED6BC31>
- “Rocco Hunt/A' verità”  
<https://monova.org/73675F9F5F4AF415069C3E6BF1FC53F3B4007283>
- “Francesco Renga/Tempo reale”  
<https://monova.org/8ACE387A54C36D9359A8C24B8755FDA3BB37F5CD>
- “Marco Mengoni/Pronto a correre”  
<https://monova.org/8C3B24DEEC1CB852F6FA2C7F1915A9960E3A2FB3>
- “Giorgia/Senza paura”  
<https://monova.org/8E89FBB890C08C915D62A92271DEC3D750A6AB5E>
- “Noemi/Sulla mia pelle”  
<https://monova.org/90BCBFF1EB4DC1C3DCDE70F6DDEEC910563DA93C>
- “Alessandra Amoroso/Il mondo in un secondo”  
<https://monova.org/94203C8B6DF1E2527F0EBA3123B83A8315902C53>
- “Giorgia/Ladra di vento”  
<https://monova.org/AA5963BE1046291C92D213BE52BF871124BF1434>
- “Marco Mengoni/Re matto”  
<https://monova.org/ADDEDB3F3CFD180ACA45C38CF69CCF29F1B1E289>
- “Biagio Antonacci/Sapessi dire no”  
<https://monova.org/CFBC35646EAA631575EAF6CFD7C279C9A4E2496E>
- “Fedez/Il mio primo disco da venduto”  
<https://monova.org/D51FAFCE2A4DCFC701BDDA4DC154E1488FA026E0>
- “Giorgia/Mangio troppa cioccolata”  
<https://monova.org/D536FC929640C85183FD06DD4644C75E23AE3F70>
- “Giorgia/Stonata”  
<https://monova.org/D5F284C89F2226718D2EE16260C6FE8724621CCB>
- “Emma/Schiena”  
<https://monova.org/644BDB31ABF29370764B2359EF39052DEADEAFDD>
- “Emma/Sarò libera”  
<https://monova.org/733B13F0081EEF2CEB525118098515E0A5E9CA5B>
- “Jovanotti/Una tribù che balla”  
<https://monova.org/79365A27782043D4583C9522F315C0B5D4C62662>
- “Vasco Rossi/Gli spari sopra”  
<https://monova.org/C99EAF53FA664E68D9680B84679387090BD1B42>



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- “Arisa/Malamoreno”

<https://monova.org/21F1E704A663C64800479F5BBB2DE60631EDEAF1>

2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza risultavano accessibili, alle pagine *internet* sopra indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;
3. Dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue: il nome a dominio del sito *internet* risulta registrato dalla società easyDNS Technologies Inc., raggiungibile alla *e-mail* [abuse@easydns.com](mailto:abuse@easydns.com), per conto di un soggetto identificabile con il codice (p) 14165358672 e i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Cloudflare Inc., con sede a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d’America; l’indirizzo di posta elettronica indicato è [abuse@cloudflare.com](mailto:abuse@cloudflare.com), cui risultano verosimilmente afferenti anche i *server* localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d’America;
4. Con comunicazione del 18 giugno 2018 (prot. n. DDA/001238), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 786/DDA/EL relativo all’istanza DDA/1495, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l’applicazione dei termini abbreviati di cui all’art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata e del suo carattere massivo e della circostanza che l’istanza sia stata presentata da un’associazione di cui all’art. 1, comma 1, *lett. u)*, del *Regolamento*;
5. Considerata la localizzazione all’estero dei *server* ospitanti il sito <http://monova.org>, è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell’informazione di cui all’art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell’Autorità, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell’elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell’istanza, risulta confermata l’accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

7. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 18 giugno 2018, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
8. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
9. L'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. e)*, del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;
10. L'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *Decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <http://monova.org>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **ORDINA**

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito <http://monova.org>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito [http:// monova.org](http://monova.org) nei tempi e con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d)*, del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l)*, e 135, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 giugno 2018

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi